



OKAPIA O.N.L.U.S.

Statuto

ART. 1 - Costituzione, denominazione e sede

E' costituita l'Associazione denominata "OKAPIA - ONLUS" di seguito anche solo l'Associazione.

L'Associazione adotta il presente Statuto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 36 e ss. del Codice Civile e artt. 10 e ss. D.lgs 460/97, che le consente di essere considerata O.N.L.U.S. Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, ai sensi delle vigenti norme.

I contenuti e la struttura della Associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione medesima.

L'Associazione indica sin d'ora quale sede legale la seguente: Via Menabrea, n. 9, 20159 Milano (MI).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, bensì l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione potrà trasferire la sede o istituire sedi o sezioni distaccate in luoghi diversi dalla sede principale, in Italia e/o all'estero.

ART. 2 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 3 - Carattere

L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso attività di cooperazione internazionale e promozione sociale, sia in Italia che all'estero. L'Associazione intende agire per favorire e promuovere iniziative di sviluppo sostenibile nei Paesi in Via di Sviluppo (PVS) con i quali collabora, in un'ottica di compartecipazione progettuale. In Italia, l'Associazione promuove progetti educativi, formativi, interculturali, assistenziali e di integrazione.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, Statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

ART. 4 - Scopi

L'Associazione si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, attuato mediante lo svolgimento di attività nel settore della cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale e della beneficenza.

Per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà intraprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- 1.- promuovere e realizzare programmi di sviluppo ed interventi di aiuto umanitario con i PVS e altri Paesi in condizioni di necessità, nel contesto del volontariato e della cooperazione internazionale;
- 2.- partecipare a qualunque iniziativa atta a favorire l'approfondimento e la ricerca inerenti a tematiche incentrate sulla cooperazione per uno sviluppo sostenibile;
- 3.- impegnarsi in attività di educazione allo sviluppo e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica alla comprensione dei problemi legati alla tutela dei diritti e in generale alla giustizia sociale, a livello sia locale che internazionale;
- 4.- realizzare attività di formazione professionale, aggiornamento culturale, perfezionamento e informazione sia in Italia che all'estero, nell'ambito di programmi di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;

5.- promuovere iniziative di Educazione interculturale e di genere, per orientare in senso positivo le dinamiche di mutamento della società civile indotte dal fenomeno migratorio e dallo sviluppo dei diritti di cittadinanza nel nostro Paese, nell'ambito di programmi di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;

6.- organizzare missioni con finalità di studio e di educazione e, per il raggiungimento di tale scopo, promuovere scambi culturali, iniziative e stage in ambito nazionale, europeo ed extraeuropeo nell'ambito di programmi di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;

7.- pubblicare, produrre e diffondere propri studi e ricerche, nonché materiali didattici, opuscoli, libri, riviste, audiovisivi, cd, e quanto riterrà utile agli scopi dell'Associazione stessa;

8.- promuovere e realizzare raccolte di denaro e beni per il perseguimento degli obiettivi statutari, anche con lo scopo di devolverli a soggetti svantaggiati dal punto di vista economico e sociale o ad altri enti che svolgano la loro attività nei confronti di soggetti svantaggiati dal punto di vista economico e sociale.

Per realizzare gli scopi primari, oltre alle attività indicate, svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, anche economica, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale.

È fatto espresso divieto di svolgimento di attività istituzionali diverse da quelle rientranti nei settori previsti, ad eccezione di attività direttamente connesse.

Per il conseguimento dei propri fini l'Associazione può aderire ad associazioni, confederazioni, istituzioni operanti nei propri settori di attività o affini e stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati. Può inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, purché rientranti negli scopi istituzionali e volti a realizzare attività istituzionali, accessorie o connesse fermo restando il divieto di distribuzione degli utili eventualmente ricavati i quali verranno integralmente destinati alla copertura delle spese necessarie per lo svolgimento delle attività principali e/o connesse.

SOCI

ART. 5 - Soci

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno. Non è posto alcun limite al numero dei soci ed è espressamente vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Sono soci dell'Associazione coloro i quali ne facciano richiesta e la cui domanda venga accolta, con delibera del Consiglio Direttivo. La domanda dovrà essere redatta nelle forme prescritte dal regolamento interno che regola altresì la procedura di ammissione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che prende in esame le domande dei nuovi soci, nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione. La delibera che ammette la domanda, i cui effetti sono condizionati all'avvenuto pagamento della quota associativa, delibera altresì l'iscrizione al registro dei soci.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo ritenga di non ammettere la domanda proposta può respingerla con diniego motivato avverso il quale è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci all'uopo nominata dal Presidente o a Consiglio arbitrale esterno, nominato a spese del proponente.

Il socio che provvede ad eliminare le cause che hanno portato al rigetto può presentare nuovamente la domanda di ammissione, tale richiesta viene valutata in ultima istanza dall'Assemblea.

ART. 6 - Cessazione dalla qualifica di Socio

Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo il quale provvede all'annotazione sul corrispondente registro dei soci.

Il socio cessa inoltre di partecipare all'Associazione nei seguenti casi:

- a) mancato versamento della quota associativa protratto per oltre sei mesi dalla scadenza;
- b) decesso;
- c) esclusione deliberata e motivata dal Consiglio Direttivo per comportamento indegno o contrastante con gli scopi statutari, per violazione degli obblighi statuari o regolamentari o per perdita di qualcuno dei requisiti per i quali è stata deliberata l'ammissione. In tali casi è ammesso il ricorso nelle forme di cui all'art. 5 comma 4.

L'Associazione prevede l'intrasferibilità della quota o contributo associativo, nonché la non rivalutabilità della stessa.

Ogni socio decaduto per qualsiasi delle ragioni sopraesposte non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno tutti pari diritti e pari doveri.

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, sempre che siano in regola con il pagamento della quota associativa. In caso contrario possono partecipare all'Assemblea ma non possono esercitare il proprio voto o proporre la propria candidatura.

Hanno altresì diritto a svolgere l'eventuale attività volontaria preventivamente concordata e a recedere dall'appartenenza all'Associazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e quanto disposto dal regolamento dell'Associazione.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata. Il Consiglio Direttivo approva con regolamento modalità, termini e limiti dei rimborsi.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente Statuto e il regolamento interno.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ORGANI SOCIALI

ART. 8 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo con apposita delibera può altresì istituire un Collegio dei Revisori dei Conti determinandone le modalità di nomina ed il funzionamento con apposito Regolamento interno.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito e possono essere assunte da soci o da terzi non aventi la qualifica di socio, previa dichiarazione di accettazione degli scopi e delle finalità dell'Associazione nonché adesione allo Statuto e al regolamento.

ART. 9 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione, che la presiede, o da chi ne fa le veci, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.

La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente data, luogo ed ora della convocazione e ordine del giorno dei lavori. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può avvenire mediante qualsiasi mezzo che possa comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta elettronica) inviato o consegnato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La raccomandata verrà inviata all'indirizzo risultante sul libro soci. Nel caso in cui la convocazione venga effettuata a mezzo fax o posta elettronica, il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica cui l'avviso di convocazione è inviato deve essere quello risultante da libro soci. I soci sono tenuti a dare comunicazione della variazione dei propri recapiti.

In caso di particolare urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante l'invio di poste elettronica o fax entro il terzo giorno precedente l'adunata.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



L'avviso verrà inviato nelle forme di cui al regolamento interno, ai recapiti anche elettronici, indicati dai soci, L'avviso viene reso pubblico anche all'interno della sede dell'Associazione e deve contenere l'ordine del giorno.

L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario, a richiesta di almeno 3 membri del Consiglio medesimo.

ART. 10 - Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria

- deliberare e Approvare il rendiconto consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo oltre che le relazioni agli stessi;
- approvare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione predisposte dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- deliberare in via definitiva sul diniego alle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci, in caso di ricorso presentato dal proponente o dall'escluso;
- eleggere il Consiglio Direttivo e il Presidente;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

In sede straordinaria

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

ART. 11 - Costituzione e deliberazione dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.

Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice-Presidente o da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da un Segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea tra i presenti. Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di incaricare un notaio della redazione del verbale dell'Assemblea, fungendo così da Segretario.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

L'Assemblea delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza (metà più uno) dei voti espressi.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di tre quarti dei soci.

ART. 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette componenti.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



Resta in carica tre anni e comunque sino al rinnovo delle cariche sociali da parte dell'Assemblea. I suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti un Vicepresidente e un Segretario. Successivamente, il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante qualsiasi mezzo che possa comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta elettronica) inviato o consegnato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio si ritiene comunque validamente convocato.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o da un consigliere designato dai presenti.

In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per posta elettronica inviato almeno due giorni prima della data prefissata.

Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da trascrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Presidente, i Consiglieri ed il Segretario sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione per cooptazione di altro socio o delegato da un socio istituzionale. Il Consigliere così nominato resta in carico sino alla prossima Assemblea. Se vengono a mancare più di tre Consiglieri il Consiglio decade e dovrà essere convocata l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni. Il Consiglio Direttivo può nominare Responsabili di settore anche tra i non soci e Comitati Scientifici anche per singole discipline.

ART. 13 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo. Spetta al Consiglio Direttivo, tra l'altro:

- approvare regolamenti, procedure, mansionari;
- stabilire strategie ed indirizzi dell'Associazione ed approvare il programma annuale di attività;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i rendiconti economici-finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- determinare l'ammontare delle quote associative annue e le modalità di versamento;
- firmare e sottoscrivere accordi, contratti, convenzioni anche con Enti ed Istituzioni straniere;
- assumere e licenziare il personale dipendente, nonché decidere gli incarichi ai collaboratori con prestazione continuativa;
- svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 14 - Decadenza dalla carica di Consigliere

I Consiglieri decadono dalla carica nei seguenti casi:

- a) assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, sia ordinarie che straordinarie;
- b) nei medesimi casi di cui all'art. 6 c. 2 lett. c), i quali vengono pertanto estesi anche i Consiglieri i quali non fossero contestualmente anche soci dell'Associazione.

ART. 15 - Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al



[Handwritten signatures and initials on the right margin]

Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Può, in particolare e non in via esaustiva, nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti l'Associazione, effettuare incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche amministrazioni, Enti e privati, rilasciandone liberatorie e quietanze; accendere per conto dell'Associazione conti correnti bancari e postali, costituire depositi e, previa delibera del Consiglio Direttivo, assumere obbligazioni di natura finanziaria;

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente con i medesimi poteri.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. In caso di sua assenza o impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente.

ART. 16 - Elezione del Presidente

Il Presidente è proposto dal Consiglio Direttivo ed eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci. Egli dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

ART. 17 - Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice e resta in carica per i dodici mesi corrispondenti all'esercizio annuale. Egli coadiuva il Presidente con i seguenti compiti:

- a) Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- b) Provvede al disbrigo della corrispondenza;
- c) E' responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- d) Predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
- e) Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- f) Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

NORME FINALI E GENERALI

ART. 18 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 19 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- Prima quota di iscrizione e dalle successive quote annuali, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- versamenti volontari degli associati;
- contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da altri enti;
- sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- proventi derivanti dall'attività istituzionale e da attività direttamente connesse;
- da rendite patrimoniali;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità e le attività statutariamente previste.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente (Vicepresidente) e del Segretario.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



ART. 20 - Rendiconto economico-finanziario

Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto. È depositato presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

La gestione delle risorse economiche dell'Associazione, comprensive delle entrate e uscite e delle pezze giustificative a queste collegate, saranno formalmente sottoposte al vaglio di un revisore esterno, scelto dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, nel rispetto del D.Lgs. 460/97, art. 10, comma 6, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 21 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea ordinaria.

Eventuali modifiche a tale regolamento interno potranno essere apportate dal Consiglio Direttivo e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

ART. 22 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui al presente Statuto.

L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analogha attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; L'Associazione che delibera lo scioglimento o liquidazione dell'Associazione, ne indicherà l'ente beneficiario.

ART. 23 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alla disciplina delle organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, alle norme in materia di associazioni ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.


The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. From left to right, there are five distinct signatures. The first one is quite large and stylized. The second is smaller and more compact. The third is written in a cursive script. The fourth is also cursive and appears to be a name. The fifth is the most stylized and is located at the bottom left, partially overlapping a circular stamp.